SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2258

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1995

Modifica del comma 9-*ter* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, per il conferimento della promozione al grado superiore dei colonnelli e dei generali collocati nella posizione di ausiliaria e di riserva anteriormente al 2 gennaio 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 9-*ter* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, attribuisce titolo per l'avanzamento al grado superiore ai soli colonnelli in servizio permanente «a disposizione» (SPAD) collocati in ausiliaria nel periodo 1980-1984, escludendo di fatto dal beneficio i pari grado in servizio permanente effettivo (SPE) transitati in ausiliaria anch'essi nel medesimo periodo.

Riesce difficile, ancor oggi, comprendere le motivazioni, che indussero il legislatore a tale discriminazione nei confronti di colonnelli in SPE che hanno conseguito la promozione attraverso vagli di esami, di valutazioni e non già per anzianità come i colonnelli in SPAD.

Non voglio entrare in merito alla *ratio* che ha ispirato detta norma, validissima nello spirito ma non nella stesura, poichè l'articolo così come è stato impostato è:

a) incostituzionale, in quanto contravviene al principio della parità di diritti a fronte della parità dei doveri derivanti dal pari grado;

b) iniquo, in quanto penalizza quegli ufficiali che hanno conseguito una migliore graduatoria di merito definita da una Commissione superiore di avanzamento;

c) illegittimo perchè stravolge l'anzianità, assoluta e relativa acquisita con graduatoria.

È per questo motivo che chiedo l'estensione del beneficio della promozione agli esclusi ufficiali in SPE, ingiustamente discriminati, modificando l'articolo 2 della legge n. 404 del 1990, evidenziando che tutto ciò non comporta alcun onere finanziario allo Stato dato che sarà un avanzamento al «giorno dopo».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 9-*ter* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto il seguente periodo:

«*Ai colonnelli ed ai generali dei diversi* ruoli di provenienza collocati nella posizione di ausiliaria e di riserva anteriormente al 2 gennaio 1985, e mai valutati per l'avanzamento in tale posizione, si applica il disposto di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574».